

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 12

“Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Le aziende sanitarie della Regione sono tenute all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo d'osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura.

Art. 2

Strutture abilitate

1. Le strutture abilitate per le prestazioni di cui all'articolo 1 non possono essere inferiori a due per ogni azienda sanitaria, collocate all'interno di ambiente protetto e corrispondente ai Punti territoriali di assistenza dotati di servizi chirurgici con relativo servizio di anestesiologia.

Art. 3

Incremento del monte ore

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le aziende sanitarie incrementano il monte ore delle prestazioni territoriali nella misura massima di trentotto ore a settimana e per ogni struttura individuata.

2. L'incremento del monte ore e la relativa assegnazione di cui al comma 1 è effettuato attraverso una riconversione della dotazione aziendale per la specialistica ambulatoriale oppure con assegnazione, attraverso deliberazione della Giunta regionale, di ore dedicate e vincolate alla branca odontoiatrica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO